

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 24 giugno 2016, con la quale è stata approvata la costituzione della Regione quale *“Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici”* per gli enti locali della Valle d'Aosta.

Ricorda che, al fine dell'assunzione da parte della Regione del suddetto ruolo di *“Polo di coordinamento”*, è necessario approvare e sottoscrivere un nuovo accordo di collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna - revocando quello sottoscritto in data 5 giugno 2014 in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 532 del 18 aprile 2014.

Fa presente che la citata deliberazione n. 845/2016 rinviava a successivi atti la definizione e l'approvazione dello schema di accordo per usufruire del servizio di conservazione messo a disposizione dal medesimo Istituto.

Informa che in data 28 giugno 2016, con deliberazione n. 40, il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna ha approvato lo schema di *“Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 per lo svolgimento di attività di interesse comune per la conservazione dei documenti informatici tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna.”*

Evidenzia che il nuovo accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, è finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici, ha durata quinquennale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione, a prescindere dalla effettiva data di attivazione delle funzioni relative allo svolgimento del processo di conservazione, e comporta un costo annuale di euro 24.400,00 IVA inclusa.

#### LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione, Augusto Rollandin e su sua proposta;
- richiamata la propria deliberazione n. 845 in data 24/06/2016;
- richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 1964 in data 30/12/2015, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l'affiancamento, a fini conoscitivi, del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Segretario generale della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di *“Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 per lo svolgimento di attività di interesse comune per la conservazione dei*

*documenti informatici tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna.”;*

- 2) di stabilire che l'accordo sia sottoscritto, per l'Amministrazione regionale, dal Segretario generale della Regione, autorizzando lo stesso ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
- 3) di dare atto che la spesa annuale di euro 24.400, IVA inclusa, relativa agli oneri discendenti dalla sottoscrizione dell'accordo succitato è stata prenotata con deliberazione n. 845 del 24/06/2016;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento del dirigente della struttura Sistemi informativi e tecnologici l'impegno della spesa prenotata di cui al punto 3) e la riduzione degli impegni di spesa assunti in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 532/2014, riferiti alle annualità 2017 e 2018.

***Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 948 in data 15 luglio 2016***

***Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 per lo svolgimento di attività di interesse comune per la conservazione dei documenti informatici tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna.***

**TRA**

1 – La Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito denominato “Ente Capofila” o “Polo di coordinamento”) codice fiscale n. 8002270074, in persona del Segretario Generale ....., domiciliato per la carica presso la sede regionale posta in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è altresì approvato il presente Accordo di collaborazione;

**E**

2 – L'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (di seguito denominato più brevemente “IBACN” o “Conservatore”), in persona del Direttore ....., domiciliato per la sua carica in Bologna, Via Galliera n. 21, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera del Consiglio Direttivo prog. n. .... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO CHE**

- la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'IBACN hanno sottoscritto in data 6 maggio 2014 un accordo di collaborazione per lo svolgimento da parte di IBACN della funzione di conservazione dei documenti informatici della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- ai sensi del sopraindicato accordo di collaborazione, di durata quinquennale decorrente dalla data della sua sottoscrizione, la Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna a corrispondere all'IBACN, a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l'erogazione delle funzioni di conservazione dei documenti informatici, l'importo “una tantum” pari a Euro 2.000,00 (duemila) in relazione all'attivazione dei servizi di conservazione digitale per ogni sistema di versamento, unitamente all'importo annuale pari a Euro 3.000,00 (tremila) per ogni terabyte utilizzato;

- ai sensi dell'art. 13, secondo comma, del sopracitato accordo di collaborazione sottoscritto in data 6 maggio 2014, "eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dall'Ente sottoscrittore e dall'IBACN soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente";
- sulla base degli accordi intercorsi tra l'IBACN e la Regione Autonoma Valle d'Aosta e in considerazione dell'opportunità di coinvolgere nel progetto di conservazione dei documenti informatici anche le amministrazioni pubbliche, gli Enti Locali valdostani e le loro forme associative, le Parti medesime decidono di risolvere di diritto l'accordo di collaborazione sottoscritto in data 6 maggio 2014, con effetto dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, così come chiarito all'art. 8, primo comma, del presente Accordo;
- l'articolo 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*" (da qui in avanti "CAD") stabilisce che "*Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione*";
- con riferimento alla conservazione dei documenti digitali, l'articolo 43 comma 3 del Decreto Legislativo n. 82/2005 stabilisce che "*I documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, (...) sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71*";
- considerata la progressiva digitalizzazione dell'attività amministrativa, emerge il prioritario interesse delle pubbliche amministrazioni di dotarsi di sistemi sicuri e giuridicamente validi per la conservazione dei documenti digitali nonché di strumenti che forniscano adeguato supporto tecnico archivistico per la gestione dei documenti informatici;
- in tale contesto, l'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 82/2005 è improntato a logiche di collaborazione e cooperazione attiva tra le Amministrazioni dello Stato e lo Stato medesimo, attuabili con la promozione di intese ed accordi, oltre che con l'adozione di indirizzi in sede di Conferenza unificata, al fine di promuovere azioni tese principalmente a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa a garanzia di un migliore servizio al cittadino e alle imprese; ad attuare il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative; a prevenire il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale;

- sul punto, la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* stabilisce espressamente all'art. 15 che: *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- la legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004 e s.m.i. (recante *“Sviluppo regionale della società dell'informazione”*) stabilisce all'art. 2, comma 4bis, che: *“La Regione, **anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate**, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna)”*;
- ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 29/1995, così come modificata per ultima dalla legge regionale n. 17/2013, l'IBACN (*“Istituto per i beni artistici, culturali e naturali”*) svolge la funzione di *“archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici”*;
- la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 877 del 22 giugno 2009 ha attivato il *“Polo archivistico Regionale – Emilia-Romagna”* presso l'IBACN (di seguito ParER) e ha autorizzato l'IBACN a costituire il Servizio Polo archivistico Regionale della Regione Emilia-Romagna con la responsabilità dello svolgimento dei processi di conservazione sostitutiva e di riversamento sostitutivo dei documenti informatici della Regione e degli altri Enti convenzionati e il compito di promuovere l'adesione degli Enti del sistema regionale al Polo archivistico regionale e di supportare l'azione dei responsabili del protocollo informatico presso gli Enti Produttori per la messa a punto degli strumenti archivistici, organizzativi e software per le esigenze di produzione e conservazione dei documenti digitali, anche per l'adeguamento al sistema di conservazione digitale;
- l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e l'Archivio Centrale dello Stato hanno sottoscritto

con l'IBACN una Convenzione, approvata con la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'IBACN n. 29 dell'8 luglio 2013, per la definizione di un modello nazionale di riferimento per la realizzazione di Poli conservativi, la definizione di linee guida tecnico operative per la diffusione del modello stesso, nonché per il supporto e la consulenza alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici nella realizzazione dei Poli conservativi;

- l'Agenzia per l'Italia Digitale, con comunicazione prot. n. 12389 del 23 dicembre 2014, ha notificato l'accreditamento dell'IBACN a svolgere la conservazione dei documenti informatici di cui all'art. 44-bis comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e l'avvenuta iscrizione del medesimo nell'elenco dei conservatori accreditati di cui all'art. 1 della Circolare AGID n. 65 del 10 aprile 2014;
- il Consiglio Regionale della Valle d'Aosta con deliberazione n. 718/XIV del 25 settembre 2014 ha approvato il *"piano pluriennale 2014-2018 per lo sviluppo del sistema informativo regionale, di cui alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 – Linee guida per l'Agenda digitale in Valle d'Aosta"*, il quale definisce le linee di intervento della programmazione 2014-2018, articolandole nelle sei priorità strategiche condivise dalle Regioni italiane nel luglio 2013: infrastrutturazione digitale, cittadinanza digitale, competenze ed inclusione digitale, crescita digitale, intelligenza diffusa nelle città ed aree interne, salute digitale e prevede l'attivazione dei servizi di conservazione digitale a norma;
- con comunicazione prot. n. 2710 del 12 ottobre 2015, il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta ha chiesto di esperire gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione di un accordo con il Polo Archivistico Regionale dell'Emilia Romagna – PARER, per la conservazione dei documenti informatici a favore di tutti gli enti locali valdostani e delle loro forme associative;
- con nota protocollo n. 625 del 29 gennaio 2016 è stata svolta un'indagine preliminare volta ad individuare l'interesse degli enti locali ad aderire ad un coordinamento da parte della Regione per quanto concerne la conservazione digitale, a cui hanno risposto in maniera affermativa la totalità degli enti locali interpellati (Comuni, Unités des Communes, Consorzio BIM, Sportello Unico degli Enti locali );
- con lettera protocollo n. 976/37.22.07 del 25 marzo 2016, la Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta – a seguito della richiesta protocollo n. 1239, formulata dalla Regione in data 16 febbraio 2016 - ha dato il nullaosta a che la Regione assuma il ruolo di *"Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici"* per gli

enti presenti sul territorio regionale, secondo il modello organizzativo allegato al presente accordo;

- la Soprintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta in data 20 aprile 2016 ha sottoscritto con l'IBACN un accordo per il coordinamento delle attività in tema di conservazione dei documenti informatici;
- è pertanto manifestato l'interesse della Regione Autonoma Valle d'Aosta nonché degli altri Enti locali presenti sul territorio e delle loro forme associative di avvalersi per la conservazione digitale dei documenti dell'IBACN, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo: tale cooperazione consentirà altresì una più integrata condivisione delle esperienze di gestione e conservazione digitale dei documenti nell'ottica del miglioramento dei rispettivi servizi;
- parimenti, è interesse dell'IBACN attingere, nell'ambito extra regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, esperienze e risultati in materia di gestione documentale digitale al fine di migliorare la flessibilità e la fruibilità del sistema di archiviazione e conservazione mediante l'inclusione di tipi documentali derivanti da processi organizzativi originati in ambiti amministrativi peculiari; dotare il sistema ParER di estensioni progettate nell'ottica della interoperabilità tra i sistemi informativi a livello nazionale; condividere l'esperienza di valutazione della fattibilità del "Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici";
- in tema di collaborazione istituzionale tra enti, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza comunitaria, con determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso lo strumento convenzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, a condizione che: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti

pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

- per quanto esposto, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'IBACN intendono stipulare apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della Legge 241/1990, dell'art. 19 della legge regionale della Valle d'Aosta 19/2007, nonché dell'articolo 2, comma 4 bis della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 11/2004, al fine di perseguire i propri scopi istituzionali in materia di digitalizzazione e conservazione dei documenti a norma del D.Lgs 82/2005 e di svolgere attività di comune e reciproco interesse.

#### VISTI

- il Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- le leggi regionali sopra richiamate;
- le disposizioni tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
- gli atti e i documenti indicati in premessa;

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **CAPO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **(Definizioni dell'Accordo di collaborazione)**

1. Il presente Accordo ha per oggetto l'organizzazione e le modalità di collaborazione tra l'IBACN e la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in veste di Ente Capofila, per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune volte alla conservazione dei documenti informatici, alla valutazione della fattibilità del Polo di coordinamento per la conservazione digitale ed allo sviluppo del Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna, secondo le finalità di cui al successivo articolo 2.
2. Per il conseguimento di quanto indicato al precedente comma, il presente Accordo:



- a. stabilisce le modalità operative sulla base del modello organizzativo in allegato per la sperimentazione delle tecnologie di interfacciamento tra sistemi di gestione documentale e conservazione appartenenti ai diversi ambiti territoriali e organizzazioni amministrative della Regione Autonoma Valle d'Aosta e della Regione Emilia Romagna;
  - b. definisce le modalità di affidamento e delega al ParER, da parte dell'Ente Produttore tramite il Polo di coordinamento, dello svolgimento del processo di conservazione a norma degli articoli 44 e 44-bis del D.Lgs 82/2005, nonché degli articoli 5 comma 3, 6 e ss. delle *Regole tecniche in materia di sistema di conservazione* adottate con DPCM 3 dicembre 2013.
3. Possono delegare allo svolgimento del processo di conservazione la Regione Autonoma Valle d'Aosta e gli Enti Produttori.
4. Sono Enti Produttori i soggetti facenti parte del territorio della regione Valle d'Aosta che abbiano sottoscritto con la Regione Autonoma Valle d'Aosta la convenzione per l'adesione al Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici.
5. Per quanto previsto in questo accordo, la definizione di Ente Produttore ricomprende anche l'Ente Capofila, quando quest'ultimo si avvale delle funzioni di conservazione erogate dall'IBACN, tramite il ParER, in relazione ai propri documenti informatici.

## **Art. 2**

### **(Finalità)**

1. Con il presente Accordo, le Parti intendono perseguire le seguenti finalità:
  - a. consentire all'amministrazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta di: acquisire le esperienze relative alla costituzione e gestione del Polo di coordinamento attraverso l'interscambio di dati, modelli, strutture, risultati ed informazioni comunque denominate derivanti dall'esperienza di costituzione del Polo archivistico della Regione Emilia Romagna; sperimentare modelli e tecnologie di conservazione; svolgere le attività di Polo di coordinamento previste dal modello organizzativo allegato e dalle convenzioni sottoscritte con gli Enti produttori al fine di consentire agli Enti Locali Valdostani di usufruire di un sistema di conservazione in ottemperanza di quanto stabilito dal CAD e dalle relative Regole Tecniche;
  - b. consentire all'IBACN di acquisire esperienze e risultati in materia di gestione documentale digitale, tipologie documentali e processi organizzativi maturati nella

realità amministrativa della Valle d'Aosta nonché condividere l'esperienza di valutazione della fattibilità del Polo di coordinamento per il perfezionamento del sistema di gestione e conservazione documentale del ParER e l'ampliamento delle sue funzioni di interoperabilità;

2. Per ottimizzare il procedimento di trasferimento del know-how volto al conseguimento delle suddette finalità è prevista:
  - a. una prima fase di sperimentazione che prevede: messa a punto degli strumenti di interoperabilità tecnica e organizzativa tra il Sistema di Gestione per i Versamenti e la Selezione della Regione Autonoma Valle d'Aosta e il sistema di conservazione del ParER; raccolta delle principali tipologie di atti da sottoporre a conservazione con definizione dei relativi schemi di marcatura; gestione dei rapporti di trasmissione dei documenti; fase di beta testing presso alcune amministrazioni pilota; previsione di un piano di servizi utente; ogni altra attività funzionale alle precedenti;
  - b. una seconda fase di perfezionamento e attuazione che prevede: svolgimento di quanto necessario alla interconnessione degli enti aderenti; conferimento al ParER della delega per lo svolgimento del solo processo di conservazione dei documenti amministrativi della Regione Autonoma Valle d'Aosta e degli altri enti produttori; analisi dei livelli di efficacia, efficienza ed affidabilità delle procedure di conservazione; miglioramento dell'interoperabilità del sistema ParER ed il Sistema di Gestione dei Versamenti e Selezione; condivisione con ParER dell'esperienza di Polo di coordinamento; predisposizione degli strumenti per massimizzare l'interoperabilità e la trasmissione dei documenti in conservazione tra sistemi di gestione e conservazione documentale afferenti ai due ambiti territoriali e organizzativi diversi; ogni altra attività funzionale alle precedenti.
3. Il presente Accordo definisce altresì i soggetti, le funzioni e gli ambiti oggetto della delega all'IBACN, operante tramite ParER, per lo svolgimento del processo di conservazione ai sensi di quanto indicato all'articolo 1 comma 2 lett. b), e con le modalità ed i limiti previsti al Capo II del presente accordo.

## **CAPO II**

### **FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ**

#### **Art. 3**

##### **(Ruolo, funzioni e impegni dell'Ente Capofila)**

1. Nell'attuazione del presente Accordo, la Regione Autonoma Valle D'Aosta riveste il ruolo di Ente Capofila e di Polo di coordinamento con funzione di coordinamento degli Enti Produttori e di interlocutore unico verso l'IBACN, anche per conto di questi ultimi.
2. L'Ente Capofila in qualità di Polo di coordinamento espleta le funzioni indicate nel modello organizzativo allegato e quanto previsto nella Convenzione per l'adesione al Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici, il cui schema è allegato al presente accordo.
3. In particolare, anche tramite altri soggetti individuati nella Convenzione per l'adesione al Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici, espleta le seguenti funzioni di coordinamento:
  - garantire, attraverso adeguate iniziative di comunicazione, la conoscenza da parte degli Enti Produttori delle funzioni di conservazione dei documenti informatici erogate dall'IBACN, tramite il ParER;
  - mettere a disposizione la piattaforma regionale del Sistema di Gestione dei Versamenti e Selezione al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 44 del CAD;
  - predisporre i modelli dei pacchetti di versamento in accordo con il Conservatore, presiedere all'individuazione dei metadati caratteristici di ciascun documento per la produzione del file in formato XML e fornire ai soggetti aderenti le specifiche tecniche, i manuali e le linee guida coerentemente con i requisiti stabiliti con il Conservatore accreditato;
  - coadiuvare il Conservatore nella configurazione del sistema di conservazione per ricevere i pacchetti di versamento definiti costituendo per ogni Ente Produttore il proprio archivio;
  - risolvere le eventuali anomalie a seguito del rifiuto del pacchetto di versamento da parte del Conservatore quando queste attengano alla predisposizione dei modelli di versamento e ai metadati specifici (xml), farsi carico delle attività di controllo dei test preliminari e strumentali all'invio in conservazione dei pacchetti di versamento, sia nella

qualità di beneficiaria, sia nella qualità di intermediario tecnologico per i Soggetti aderenti;

- realizzare e mantenere l'infrastruttura tecnologica per consentire il colloquio tra il Conservatore e i Soggetti aderenti, attraverso il Sistema di Gestione dei Versamenti e Selezione, sostenendo i costi di attivazione e di esercizio della piattaforma regionale.

4. L'Ente Capofila assume i seguenti impegni nei confronti dell'IBACN:

- a. condividere con l'IBACN esperienza e risultati conseguiti nell'ambito del Sistema di Gestione dei Versamenti e Selezione per migliorare le modalità di gestione della funzione di conservazione del ParER;
- b. effettuare, in corso di conservazione, operazioni di monitoraggio del versamento, segnalando periodicamente eventuali errori ed anomalie, anche in luogo dell'Ente Produttore interessato, provvedendo altresì a collaborare nella individuazione di eventuali guasti, nella elaborazione delle misure risolutive e nella formulazione di proposte volte al miglioramento della interoperabilità con il sistema di conservazione.

#### **Art. 4**

##### **(Ruolo e impegni degli Enti Produttori)**

1. L'Ente Capofila, in quanto Ente Produttore e in nome e per conto degli altri Enti Produttori, con il presente Accordo conferisce delega all'IBACN operante tramite ParER per lo svolgimento del processo di conservazione dei propri documenti informatici, impegnandosi a depositarli nel rispetto delle norme di legge nonché nei modi e nelle forme definite dal Manuale di conservazione elaborato da ParER.
2. L'Ente Capofila e gli altri Enti Produttori garantiscono l'autenticità e l'integrità dei documenti nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente, effettuata nel rispetto delle norme sulla produzione e sui sistemi di gestione dei documenti informatici, assicurando che il trasferimento dei documenti informatici in conservazione sia realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Gli Enti Produttori si impegnano inoltre a depositare e mantenere aggiornati, nei modi e nelle forme definite dall'IBACN, tramite il ParER, gli strumenti di ricerca e gestione archivistica elaborati a supporto della formazione dei documenti e della tenuta degli archivi.

4. Gli Enti Produttori mantengono la titolarità e la proprietà dei documenti depositati, oltre che la responsabilità esclusiva in merito alla corretta formazione dei documenti informatici oggetto di conservazione, garantendone il valore giuridico.
5. Gli Enti Produttori provvedono tramite il Polo di coordinamento sotto il profilo organizzativo e gestionale ad assicurare l'interfacciamento e il collegamento del proprio sistema con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici gestito dall'IBACN per il tramite del ParER.
6. Gli Enti Produttori si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalla Convenzione per l'adesione al Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici.

## **Art. 5**

### **(Ruolo, impegni e funzioni svolte dall'IBACN tramite il ParER)**

1. In forza del presente Accordo di collaborazione, a conclusione della fase prevista dal precedente articolo 2, comma 2, lett. a), l'IBACN, in quanto Conservatore accreditato, assume il ruolo e la funzione di responsabile del sistema e del processo di conservazione dei documenti informatici versati dall'Ente produttore, secondo le norme richiamate all'articolo 1 comma 2, lett. b) del presente accordo.
2. Le funzioni di conservazione digitale e di restituzione dei documenti a fini di accesso e ricerca, sono erogate da ParER nel rispetto delle norme vigenti, delle deliberazioni AgID, nonché di quanto previsto nel Manuale di conservazione elaborato da ParER.
3. In particolare, l'IBACN garantisce:
  - la conservazione dei documenti informatici, e delle loro aggregazioni documentali con i relativi metadati, assicurando il mantenimento nel tempo delle caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, accessibilità, riproducibilità e intelligibilità all'interno del rispettivo contesto di produzione e archiviazione, e preservando il vincolo originario per mantenere l'archivio nella sua organicità;
  - la gestione e l'accesso agli oggetti conservati secondo le norme vigenti in tema di tutela dei beni culturali e dei dati personali, attuando eventuali procedure di selezione e scarto predisposte dagli Enti Produttori e approvate dalla Soprintendenza Archivistica competente;
  - la restituzione in ogni momento - senza oneri aggiuntivi - dei documenti trasferiti e conservati presso il ParER e delle relative evidenze informatiche che comprovano la

corretta conservazione degli stessi, fornendo gli elementi necessari per valutare l'autenticità e la validità giuridica degli stessi;

- la riservatezza dei documenti posti in conservazione e delle relative evidenze informatiche, anche ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., adottando a tale scopo ogni strumento tecnico e organizzativo necessario a: tracciare gli eventi di accesso e gestione del sistema anche in funzione di eventuali operazioni di verifica da parte della Soprintendenza Archivistica competente; consentire l'eventuale accesso alla documentazione amministrativa ai sensi di legge; impedire accessi non autorizzati da parte dei soggetti non legittimati; effettuare la completa eliminazione dei dati, dei documenti e delle evidenze informatiche, anche di backup, a seguito di restituzione dei documenti conservati.
4. Lo svolgimento operativo del processo di conservazione digitale indicato ai commi precedenti è descritto e regolato dal Manuale di Conservazione e documenti collegati elaborati da ParER.
  5. L'IBACN, tramite il ParER, si impegna ad adeguare il sistema di conservazione alle future modifiche normative.

## **Art. 6**

### **(Accesso ai documenti conservati presso il ParER)**

1. L'accesso ai documenti conservati presso il ParER avviene con i tempi e le modalità previste nel Manuale di conservazione. Gli enti produttori mantengono la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento adottato per l'accesso ai documenti amministrativi e delle norme sull'accesso vigenti nel tempo.
2. Possono essere stipulati appositi accordi operativi per definire con maggior dettaglio modalità e obblighi reciproci, in particolare per quanto riguarda l'eventuale produzione di copie conformi cartacee, nel rispetto del principio per cui la copia conforme cartacea viene effettuata, se richiesta, dal soggetto che stampa il documento cartaceo traendolo dall'originale informatico.

**CAPO III**  
**RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI**

**Art. 7**

**(Strumenti di consultazione e controllo)**

1. Il ParER autorizza l'Ente Capofila e gli Enti Produttori ad accedere in qualsiasi momento al sistema di conservazione per consentire operazioni necessarie alle attività di propria competenza, in particolare di verifica e monitoraggio sul processo di conservazione, nonché per finalità di consultazione ed estrazione dei documenti depositati e delle relative prove di conservazione, secondo le modalità previste dal sistema di conservazione.
2. Gli Enti Produttori concordano con l'Ente capofila i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito nel Manuale di Conservazione e nelle procedure stabilite da ParER.
3. L'Ente Capofila comunica al ParER i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento delle funzioni di cui comma 1.
4. Il ParER consente alla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d'Aosta l'accesso ai propri sistemi per rendere possibile e operativo lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento dell'attività di conservazione.
5. Il Parer fornirà opportuna formazione agli operatori abilitati anche tramite l'Ente Capofila e altri soggetti individuati nella Convenzione per l'adesione al Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici

**Art. 8**

**(Oneri a carico delle Parti)**

1. L'accordo di collaborazione sottoscritto tra l'IBACN e la Regione Autonoma Valle d'Aosta (ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni) per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici in data 6 maggio 2014 si intende risolto di diritto a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
2. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del processo di conservazione oggetto del presente Accordo di collaborazione, l'Ente Capofila si impegna a erogare a favore dell'IBACN l'importo annuale forfetario e onnicomprensivo di Euro 20.000,00 (ventimila), oltre a IVA 22% per Euro 4.400,00 per un totale di

complessivi Euro 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento). Tale importo si intende comprensivo delle funzioni di conservazione oggetto del presente Accordo di collaborazione con riferimento alla sola documentazione amministrativa degli Enti Produttori, indipendentemente dal sistema documentale di origine.

3. L'importo previsto ai fini del rimborso delle spese sostenute ai sensi dei commi precedenti, dovrà essere corrisposto all'IBACN dall'Ente Capofila a seguito di emissione di fattura da parte di IBACN entro il 31 marzo di ogni anno di vigenza del presente Accordo di collaborazione, a decorrere dalla data di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del presente Accordo di collaborazione.
4. Gli Enti Produttori e l'Ente Capofila inoltre sosterranno, secondo quanto previsto dalla Convenzione per l'adesione al Polo di coordinamento per la conservazione dei documenti informatici, tutti i costi di collegamento e di interfacciamento del proprio sistema con il sistema di conservazione digitale dei documenti informatici, gestito dall'IBACN per il tramite del ParER.

## **Art. 9**

### **(Trattamento dei dati personali)**

1. Gli Enti Produttori sono titolari del trattamento dei dati personali contenuti nei documenti dagli stessi prodotti. Al solo fine di consentire l'erogazione delle funzioni di cui al precedente art. 5, gli Enti Produttori nominano l'IBACN - secondo quanto previsto dallo schema di lettera di nomina di cui all'Allegato 1 - responsabile esterno del trattamento dei dati personali per i documenti conferiti in conservazione.
2. L'IBACN accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi al rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" in particolare per quanto concerne l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza.
3. Alla scadenza dell'Accordo di collaborazione, nell'ipotesi di recesso di una delle Parti ovvero al termine, per qualsivoglia causa, di validità dello stesso Accordo, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decade automaticamente nel momento della completa riconsegna e verifica di corretto svolgimento del riversamento dei documenti conservati.



## **Art. 10**

### **(Decorrenza e durata dell'Accordo di collaborazione)**

1. La durata del presente Accordo di collaborazione è stabilita in 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, a prescindere dalla effettiva data di attivazione delle funzioni relative allo svolgimento del processo di conservazione.
2. La data di effettivo avvio delle funzioni relative allo svolgimento del processo di conservazione dei documenti informatici è stabilita dalla data del primo versamento in conservazione dei documenti informatici in base al presente Accordo e verrà concordata e formalmente condivisa tra l'Ente Capofila e il Conservatore.

## **Art. 11**

### **(Recesso)**

1. Ciascuna delle parti può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento e senza particolari condizioni o vincoli, previa semplice comunicazione.
2. Nel caso in cui sia stato avviato il processo di conservazione si sensi degli articoli 4 e 5 del presente Accordo, il recesso ha effetto decorsi 60 giorni dalla comunicazione entro i quali il ParER è tenuto a riconsegnare i documenti conservati con tutte le prove o evidenze informatiche generate nel corso del processo di conservazione e attivare il processo di riversamento dei documenti informatici con i metadati ad essi associati nel sistema indicato dall'Ente Capofila, secondo modalità previste nel Manuale di Conservazione e concordate tra le parti al momento del recesso, in modo tale che l'utilizzabilità dei documenti riversati sia immediata e libera da vincoli. L'operazione di riversamento è esente da costi. In ogni altro caso il recesso ha effetto decorsi 10 giorni dalla comunicazione.
3. Nel caso in cui i termini del recesso di cui al precedente comma 2 ricadano a cavallo della cessazione del rapporto stabilita dall'articolo 10, il rapporto è prorogato limitatamente al compimento delle operazioni nei termini previsti dal medesimo comma 2.
4. Nell'ipotesi di recesso anticipato, l'IBACN provvederà a restituire all'Ente capofila l'importo annuale ricevuto a titolo di rimborso ai sensi dell'art. 8, fatta eccezione per le spese sostenute.

## **Art. 12**

### **(Controversie)**

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione, che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti, è competente il Foro di Bologna.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 13**  
**(Disposizioni di rinvio)**

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione si rinvia al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, alle regole tecniche dettate in materia di conservazione di cui al D.P.C.M. 03 dicembre 2013, alle deliberazioni dell'AgID, nonché alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto dell'Accordo di collaborazione.
2. Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta e dall'IBACN soltanto con atti aventi le medesime formalità del presente.

**Art. 14**  
**(Esenzioni per bollo e registrazione)**

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

\*\*\*\*\*

Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna

Il Direttore

.....

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il Segretario Generale

.....

## **Allegato 1: schema lettera di nomina**

**Nomina dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN) quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.**

Il/La sottoscritto/a

Nome e Cognome: \_\_\_\_\_

Rappresentante Legale / Delegato alla firma in nome e per conto di \_\_\_\_\_ (*Ente Produttore*), in qualità di **titolare del trattamento dei dati personali** contenuti nei documenti dallo stesso prodotti in forza dell'Accordo di collaborazione siglato tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna in data \_\_\_\_\_ e della sottoscrizione della Convenzione per l'adesione al Polo di Coordinamento per la conservazione dei documenti informatici in data \_\_\_\_\_

### **NOMINA**

l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN), Responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari all'erogazione delle funzioni relative allo svolgimento del processo di conservazione dei documenti informatici da parte del Servizio Polo archivistico Regionale (ParER) e al compimento degli atti conseguenti.

Il trattamento dei dati personali dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", in particolare per quanto concerne l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza.

Alla scadenza del predetto Accordo di collaborazione, ovvero al suo termine per qualsivoglia causa, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali da parte dell'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna decade automaticamente nel momento della completa riconsegna dei documenti conservati secondo quanto stabilito nel predetto Accordo.

Il legale rappresentante (o soggetto autorizzato alla firma) dell'Ente Produttore

.....

(*firmato digitalmente*)